

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

510^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1986

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PARLAMENTO EUROPEO	
GRUPPI PARLAMENTARI		Trasmissione di documenti	Pag. 5
Composizione	3	DISEGNI DI LEGGE	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA		Discussione:	
Variazioni nella composizione	3	«Modifica dell'articolo 1 della legge 20 mag- gio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici» (1244), d'ini- ziativa dei deputati Scaiola ed altri (<i>Appro- vato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati</i>).	
DISEGNI DI LEGGE		Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici»:	
Annunzio di presentazione e assegnazione ...	3	GARIBALDI (PSI), f.f. relatore	6, 8, 10
Annunzio di presentazione	3	PAVAN, sottosegretario di Stato per l'inter- no	7 e passim
Assegnazione	4	TARAMELLI (PCI)	9
Presentazione di relazioni	5	RUFFINO (DC)	9, 10, 11
GOVERNO		BIGLIA (MSI-DN)	11
Trasmissione di documenti	5		
PETIZIONI			
Annunzio	5		

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» (1677), d'iniziativa dei deputati Colombini ed altri (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

NESPOLO (PCI)	Pag. 13, 16
GARIBALDI (PSI), relatore	14, 15
* MAMMI, ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento	14, 15, 17
BIGLIA (MSI-DN)	16, 17

Discussione e approvazione:

«Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia» (1844) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

VITALE (PCI)	18
VENANZETTI (PRI), relatore	18
RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro	19
FRANZA (PSDI)	23

«Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera» (1790) (Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Colombo ed altri; Cardinale ed altri; Ruffolo e Lodigiani; Ermelli Cupelli ed altri):

GIURA LONGO (PCI)	Pag. 24
D'AMELIO (DC)	26
SALERNO (DC), relatore	28
* VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali	30
SCARDACCIONE (DC)	37

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	40
Annunzio	40, 41

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1986 43

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.2.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La spiegazione dell'emendamento 1.2 è collegata anche alla soppressione proposta del quinto capoverso perchè si inaspriscono le pene in esso previste.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, stiamo ora discutendo dell'emendamento 1.2; dopo passeremo all'emendamento successivo.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, ha ragione nel chiedere di non creare confusione nella discussione degli emendamenti, tuttavia consenta anche a me di richiamare l'emendamento 1.3, giacchè esso è in relazione con l'emendamento 1.2.

Il rappresentante del Governo, senatore Pavan, spiega che si è voluta inasprire la pena contenuta nel quinto capoverso, cioè la confisca degli apparecchi, poichè essa non era prevista nel quarto. Il Governo propone però la soppressione del quinto capoverso, ma in esso non si prevedeva soltanto la confisca degli apparecchi, bensì anche il raddoppio delle sanzioni, questo è il punto. Sono d'accordo nell'includere la confisca degli apparecchi anche nel quarto capoverso, tuttavia non mi sembra che si irrigidisca la legge rispetto a questa attività sopprimendo il quinto capoverso che prevedeva il raddoppio delle sanzioni.

GARIBALDI, *f.f. relatore*. Se gli apparecchi vengono confiscati non vi può essere recidiva.

TARAMELLI. Allora si deve eliminare anche il sesto capoverso perchè anche in esso è previsto il caso di recidiva. Occorre considerare la questione in tutti e tre i capoversi e

non in uno soltanto. Sono d'accordo nel prevedere anche in prima battuta la confisca, però l'inasprimento della pena è, in caso di recidiva, il raddoppio della sanzione; se invece si opera una soppressione, alla fine la legge risulterà più debole.

PRESIDENTE. Mi sembra che si siano anticipati argomenti riguardanti il successivo emendamento di soppressione 1.3.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, il suo invito a fare chiarezza mi sembra opportuno. Condivido le osservazioni del senatore Taramelli; infatti sopprimendo il quinto capoverso dell'articolo 1 si attenuano le sanzioni penali. Tuttavia, poichè siamo in tema di sanzioni penali, mi permetto di fare osservare al rappresentante del Governo ed all'onorevole relatore che il quarto capoverso approvato dalla Commissione — e possiamo trattarlo congiuntamente in quanto vi è una connessione con ciò di cui stiamo discutendo — recita espressamente: «Oltre alle sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, nonchè con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni».

A tal riguardo devo fare due osservazioni, una di carattere formale e una di carattere sostanziale. Per quanto concerne la prima, ci avviamo, per orientamento generale, a depenalizzare alcuni reati. Con questa norma andiamo in senso opposto e dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci orientiamo in senso nettamente contrario a quello della legislazione penalistica che tende a depenalizzare alcuni reati. Da un punto di vista sostanziale, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cosa significa che oltre alle sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo si impone un'ammenda e l'arresto da sei mesi a tre anni? Le sanzioni per il gioco d'azzardo sono previste nel nostro codice penale all'articolo 718 ed è prevista sia la pena dell'ammenda che quella

dell'arresto, da tre mesi ad un anno. Cosa vogliamo dire allora con queste sanzioni? Vorrei che il Governo chiarisse questa sua posizione: cosa significa aggiungere alla sanzione penale prevista dall'articolo 718 del codice penale un'ulteriore sanzione penale molto più grave. Forse sommiamo le due sanzioni penali? Vorrei che quanto meno fossimo consapevoli di quello che andiamo a votare.

Chiedo scusa se il mio intervento può apparire sommario, ma ho preso in esame solo ora il testo. Comunque credo sia giusto fare questa considerazione anche per evitare che la Camera dei deputati ci rinvii questo testo. Infatti il testo proposto dalla Camera dei deputati conteneva un riferimento corretto poichè diceva che oltre alle sanzioni di cui all'articolo 718 del codice penale (il quale dice che chi gioca d'azzardo è punito con l'ammenda e con l'arresto), i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Noi diciamo che, oltre alle sanzioni previste dal codice penale, i contravventori sono puniti con l'ammenda e con la pena dell'arresto. Mi sembra che siamo di fronte ad un cumulo di pene che contrasta con l'indicazione di carattere formale che fornivo prima e che mi pare meriti un approfondimento e una riflessione, per evitare di legiferare forse in modo non del tutto corretto sotto il profilo tecnico-giuridico.

Affido quest'osservazione all'Assemblea, onorevole Presidente, facendo presente che, da parte nostra, non vi è alcun intento di attenuare le pene per i contravventori, ma desideriamo solo legiferare in un modo che sia tecnicamente corretto.

PRESIDENTE. Torniamo a mettere ordine nei nostri lavori perchè mi sembra che quest'abbinamento nella discussione sui capoversi quarto e quinto abbia creato confusione.

RUFFINO. Io ho chiesto di riesaminare la formulazione del quarto capoverso.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, le chiedo allora di formulare la sua proposta in merito a tale capoverso.

RUFFINO. A mio avviso una proposta corretta potrebbe essere quella di sopprimere le parole: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo». Il resto del capoverso rimarrebbe inalterato. Questo se vogliamo dare una certa organicità al nostro lavoro. Faccio questa proposta, pur tenendo presente l'osservazione sulla tendenza alla depenalizzazione. Comunque mi rimetto per questo alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende precisare il suo pensiero al riguardo?

GARIBALDI *f.f. relatore.* Mi rendo conto che la formulazione del quarto capoverso non è certamente felice, ma credo di capirne il senso, anche se sono un relatore estemporaneo.

PRESIDENTE. Qui sono tutti estemporanei.

GARIBALDI, *f.f. relatore.* A mio parere, la preoccupazione è quella di stabilire che, indipendentemente dalla sanzione per l'installazione e l'uso degli apparecchi automatici, restano ferme le disposizioni relative alle sanzioni per il gioco d'azzardo. Il concetto è espresso male, non ci sono dubbi, però la novità consiste nel fatto che si punisce l'installazione, con la seconda parte del quarto capoverso, ferme restando le sanzioni previste per l'uso degli apparecchi e per il gioco d'azzardo. Questa probabilmente era l'intenzione allorquando si è formulato questo capoverso, anche se in maniera non chiara.

Io non sono un giurista, però la preoccupazione di non depenalizzare in senso letterale, (non di portare a sanzione amministrativa), di non punire il gioco d'azzardo in questo modo, deve essere, a mio avviso, prevalente.

Se il reato del gioco d'azzardo rientra nell'articolo 718 del codice penale, non ho obiezioni da sollevare in merito alla soppressione della prima parte del quarto capoverso, cioè delle parole: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo». Se questo è già previsto, ripeto, è chiaro che non vi è ragione d'opporsi, secondo me.

Naturalmente, resta valida la seconda parte che prevede sanzioni per l'installazione

degli apparecchi. Questa è, infatti, una nuova figura di reato, che prevediamo con il disegno di legge in discussione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, cercherò di portare — almeno lo spero — un po' di chiarezza. Sulla formulazione proposta dal senatore Ruffino, dovrei esprimere parere contrario. Volendo però venire incontro all'esigenza di chiarezza espressa, faccio la seguente proposta. Il nuovo testo del quarto capoverso dovrebbe essere formulato nel modo seguente: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti». Riformulo, in sostanza, l'emendamento 1.2, nel senso di sopprimere le parole: «nonchè con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni». Il periodo aggiunto in fine resta lo stesso.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Di fronte alla posizione assunta ora dal Governo, ritengo superata la mia proposta, in quanto in quella avanzata dal sottosegretario Pavan mi sembra sia recepito nella sostanza il mio intendimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto e, contestualmente, una proposta. Mi sembrava che l'intento del

disegno di legge fosse quello di far salve le sanzioni che puniscono il gioco d'azzardo. Quindi, l'errore consiste nell'aver usato il termine «Oltre». Infatti, l'uso di tale termine significa l'applicazione automatica di quelle sanzioni a quelle altre previste dal disegno di legge in discussione. Invece, la logica vorrebbe che, laddove si tratta soltanto di violazione delle norme previste in questo provvedimento, vi siano le sanzioni in esso già contenute, salva però l'applicazione delle sanzioni previste per il gioco d'azzardo nei casi in cui questo venga esercitato. Non vi è identità, infatti: ad esempio, l'installazione di un apparecchio vietato non è certamente esercizio di gioco d'azzardo, e non sarebbe mai punita come tale e, quindi, in quel caso si deve applicare soltanto la sanzione prevista in questo disegno di legge.

A mio avviso, sarebbe quindi opportuno dire: «Salvo le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo», naturalmente laddove esiste il gioco d'azzardo. Cioè, far salva l'applicazione delle sanzioni previste per il gioco d'azzardo e, quindi, con una formula che spesso usa il legislatore per un reato più grave, rimarrebbero applicabili le sanzioni previste per il reato più grave. Salva l'applicazione delle sanzioni previste per il gioco d'azzardo — ripeto — laddove questo esista; mentre per la violazione delle norme contenute nel disegno di legge in discussione, si prevedono altre sanzioni.

Quindi, avrei voluto intervenire nel dibattito per proporre di sostituire la parola «Oltre» con l'altra «Salvo» e tale sostituzione avrebbe soddisfatto le esigenze del proponente dell'emendamento soppressivo, senza al tempo stesso ridurre tutto ad un *unicum*, che non esiste perchè — ripeto — bisogna distinguere tra gioco d'azzardo e violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.3.